

TI_GERICHTE 34.2018.24 vom 17. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2018.24

FR: TI_GERICHTE 34.2018.24 du 17 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 34.2018.24 del 17 aprile 2019

Regeste

Mancato pagamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro. L'importo fatto valere con la petizione non é prescritto. Validità del nuovo contratto accettato tacitamente e per atti concludenti. Effetti del conto corrente sulle operazioni di addebito e accredito

Erwägungen

E. 4

LPP datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3. Oggetto del contendere è l'importo del saldo preteso per i contributi della previdenza professionale alla chiusura del "Conto dei contributi - Estratto conto in data 31.12.2015" pari a fr. 12'217.60 (cfr. doc. A/45) oltre agli interessi del 5% dal 28 maggio 2015 (data della diffida ai sensi dell'art. 20 LCA). Con la replica – come indicato nella lettera del 24 febbraio 2016 sub doc. A/58 (cfr. consid. 1.3) – l'attrice ha aumentato la propria pretesa a fr. 12'778.35 più 5% d'interessi di mora a partire dal 20 maggio 2015 (IX pag. 6). 2.4. Questo Tribunale rileva innanzitutto che nella misura in cui la convenuta, adducendo che "(...) la richiesta da controparte non può essere presa in considerazione in quanto non ha rispettato scadenza dei termini e perenzione e prescrizione della richiesta della notifica e della richiesta di pagamento. (...)" (V, pag. 1), volesse eccepire la prescrizione dei contributi dovuti, va osservato quanto segue. Per costante giurisprudenza federale, la prescrizione secondo l'art. 41 LPP, non deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (DTF 129 V 241 consid. 4; STF B 1/04 del 1. settembre 2006 consid. 3.4 pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 17; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 41 n. 9, pag. 152). Secondo l'art. 41 cpv. 2 LPP (sino al 31 dicembre 2004: art. 41 cpv. 1 LPP) i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili. La citata disposizione si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare, sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un'analogia regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 pag. 129 consid. 5b; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 41 n. 1, pag. 150). La pretesa di liberazione dal pagamento dei premi, analogamente a quella relativa ai contributi, si prescrive in cinque anni, la pretesa principale

in dieci (SVR 1995 BVG Nr. 43 pagg. 127 e 129-130 consid. 6b). Il termine di prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Nell'ambito dei contributi previdenziali generalmente è il regolamento che definisce l'esigibilità (Pétremand, in Schneider/Geiser/Gächter, op.cit., art. 41, n. 15 pag. 651). Altrimenti applicabile è il succitato disposto dell'art. 66 cpv. 4 LPP (" Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti "). Prescritto il credito principale sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo (art. 133 CO). La prescrizione è interrotta, tra l'altro, mediante atti di esecuzione, azione od eccezione davanti a un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione (art. 135 cifra. 2 CO). Nella fattispecie le "disposizioni di base" del Regolamento, sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/13) che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 (doc. A/14), non prevedono nulla in punto alla prescrizione e, secondo gli articoli 3 cpv. 1 CGA in vigore dal 1. gennaio 2007 (doc. A/4) e 3 cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2015 (doc. A/5), i contributi sono esigibili anticipatamente in un unico importo all'inizio di ogni anno assicurativo. Come accennato (cfr. consid. 1.1), l'importo per il quale l'attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi della previdenza professionale si riferisce al saldo a suo favore che presentava il conto contributi alla chiusura al 31 dicembre 2015. Al riguardo questo Tribunale rileva che, come incontestatamente addotto e documentato dall'attrice, per gli anni dal 2008 al 2010 gli estratti conto per il pagamento dei premi alla chiusura dei rispettivi anni presentavano un saldo al favore della convenuta (fr. 20'594.45 alla fine del 2008 sub doc. A/19, fr. 12'852.10 alla fine del 2009 sub doc. A/20 e fr. 118.20 alla fine del 2010 sub doc. A/21). Alla chiusura del 2011 l'estratto conto per il pagamento dei premi presentava invece un saldo a favore dell'attrice di fr. 10'896.20 (doc. A/22). Infatti, come risulta dal "Conto contributi - estratto conto in data 31.12.2012" (doc. A/32), lo stesso importo di fr. 10'896.20 è stato addebitato con valuta 1. gennaio 2012. Dallo stesso estratto si evince inoltre che l'importo totale degli accrediti è stato di fr. 28'170.30. Visto che detto importo supera il saldo a favore dell'attrice riconducibile al 2011 (ovvero l'addebito di fr. 10'896.20) e in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 CO (secondo questo disposto ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima) questo Tribunale deve concludere che fino alla fine del 2011 i premi per i contributi sono stati versati. Di conseguenza il debito al 31 dicembre 2015 fatto valere con la petizione è costituito da premi dovuti, al più presto, a far tempo dal 1. gennaio 2012. In concreto, secondo l'art. 41 LPP e conformemente alla succitata giurisprudenza – ritenuti l'interruzione del termine di prescrizione con la domanda di esecuzione del 25 gennaio 2016 (cfr. doc. A/53) e l'inizio di una nuova prescrizione (art. 135 cifra 2 e 137 cpv. 1 CO) – l'importo fatto valere con la petizione del 15 agosto 2018, pari al saldo a suo favore che presentava il conto dei contributi alla chiusura al 31 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.1), non è prescritto. 2.5. La convenuta, come accennato (cfr. consid. 1.2), osservato che "(...) l'unico contratto da noi firmato è il contratto di adesione n. _____ (...)" (V, pag. 1), sostiene che tutta la documentazione che non si riferisce a questo numero di contratto è irrilevante per la presente fattispecie. Questo Tribunale non può seguire l'assunto della convenuta per le seguenti ragioni. Nello scritto del 13 settembre 2011 l'attrice ha comunicato l'adeguamento dei premi di rischio e del regolamento dei costi

relativi al “Contratto _____” indicando che dal 1. gennaio 2012 la soluzione di previdenza sarebbe risultata più semplice: “(...) Per numerosi clienti l’attuale conteggio dei costi per singola operazione risultava difficile da capire. I costi, inoltre, potevano presentare notevoli oscillazioni di anno in anno. Al 1° gennaio 2012 gli attuali costi per le operazioni verranno pertanto integrati nei costi ordinari. (...)” (doc. A/15). Sempre l’attrice, con ulteriore scritto del 27 aprile 2012 (doc. A/16) – evidenziato in epigrafe “attenzione – cambiamento di conto per pagamenti” – , ha chiesto alla convenuta di voler modificare il numero di conto e i riferimenti dei suoi pagamenti e l’8 maggio le ha trasmesso la “Modifica del contratto” (doc. A/11). Per il solo fatto che sostiene di non aver mai ricevuto la suddetta documentazione e tantomeno di averla firmata, non è possibile concludere che la convenuta non abbia accettato la modifica del contratto per atti concludenti. Infatti, come risulta dagli estratti dei conti dei contributi degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (doc. A/32, A/34, A/40 e A/45; estratti che, a piè pagina, indicano “di verificare il presente estratto e di volerci comunicare qualsiasi inesattezza entro il termine di quattro settimane” e che non sono mai stati contestati), la convenuta ha preso nota del nuovo numero di contratto e impartito le relative disposizioni visto che gli accrediti riferiti alle entrate pagamento, ai conteggi dei contributi e alle sovvenzioni sono stati versati sul conto del “Contratto _____”. Inoltre, in diversi atti da lei sottoscritti, la convenuta ha fatto riferimento al nuovo “Contratto _____” (cfr. le “Notifica di mutazione per la persona assicurata” sub doc. A/32-7, A/34-5, A/40-4 e A/40-6; le “Sovvenzione al Fondo di garanzia LPP in caso di sfavorevole struttura dell’età” sub doc. A/34-4, A/40/9 e A/45-8; le chiusure conto sub doc. A/35 e A/42; i piani di rimborso sub doc A/36, A/43 e A/45-7, gli “Aggiornamento della lista delle persone assicurate - Valori annui in CHF” sub doc. A/40-3 e A45/1 e le notifiche di uscita sub doc. A/40-8 e A/45-4). In questo senso a ragione e questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’attrice con la replica e meglio che “(...) 5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di affiliazione ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP è un contratto innominato sui generis in senso stretto, per la cui conclusione sono applicabili le disposizioni del Codice [ndr. recte: Codice] delle obbligazioni. Pertanto, l’affiliazione può anche avvenire tacitamente, segnatamente per atti concludenti, cioè per atti che manifestano senza dubbio la volontà di affiliazione (DTF 129 III 476 consid. 1.4). 6. La modifica del contratto con effetto al 1° gennaio 2012 è stata discussa con la convenuta e da questa accettata, anche se l’attuale amministratrice lo nega. L’unico cambiamento che apportava la modifica era il prolungamento del contratto fino al 31 dicembre 2015. La notifica indicava testualmente: "le altre disposizioni del contratto di adesione restano invariate" (cfr. notifica della modifica dell’8 maggio 2012, allegato 11 alla petizione). Il cambiamento del numero del contratto diventava necessario in seguito al nuovo sistema amministrativo dell’attrice. 7. In ogni caso, la convenuta ha accettato i rapporti contrattuali anche dopo il 1° gennaio 2012 per atti concludenti: - ha accettato senza riserve la corrispondenza dell’attrice che portava il nuovo numero di contratto _____; - ha inviato all’attrice notifiche indicando _____ come numero di contratto (cfr. p. es. la notifica del 25.07.2012, allegato 32-7 alla petizione); - ha firmato le dichiarazioni concernenti le sovvenzioni al Fondo di garanzia LPP per il contratto _____ (cfr. dichiarazioni del 22.05.2013, del 17.04.2014 e 17.04.2015 allegati 34-4, 40-9 e 45-8 alla petizione rispettivamente); - ha indicato tale numero come riferimento nella propria corrispondenza (cfr. lettera della convenuta del 04.02.2013, allegato-35 alla petizione); - ha firmato il piano di rimborso con riferimento allo stesso contratto n° _____ il 21/27 marzo 2013 (allegato 36 alla petizione) come pure quello del 13 febbraio 2014 (cfr. allegato

43 alla petizione); - ha effettuato pagamenti sul conto corrente del contratto n° _____.

Di conseguenza, anche se la convenuta non avesse firmato la modifica del contratto con effetto al 1 ° gennaio 2012 con attribuzione di un nuovo numero _____, ciò che è contestato, nondimeno ne rimane vincolata. Ciò vale tanto più che l'attrice ha coperto la previdenza professionale come convenuto e trasmesso gli averi di vecchiaia acquisiti dai collaboratori della convenuta. (...)” (IX, punti da 5 a 7, pagg. 2 e 3). Quanto alle asserite incongruenze nella documentazione prodotta dall’attrice (cfr. consid. 1.2), questo Tribunale osserva quanto segue. Nessuna conclusione particolare può essere tratta dal fatto che (apparentemente) la “Modifica del contratto” dell’8 maggio 2012 sia stata stampata nel febbraio 2012 (cfr. doc. A/11). È infatti del tutto possibile che una modifica contrattuale venga stampata in un momento antecedente il suo concreto invio. Neppure si può concludere per una manipolazione (ai fini della causa) della documentazione prodotta dall’attrice per il solo fatto che nei doc. A/30 e A/31 gli importi e le date in cui versare i rispettivi saldi figurino scritti con un carattere diverso rispetto al resto del testo e che sul doc A/12 la data di allestimento del piano di previdenza sia differente rispetto a quella riportata sul doc. 8 della convenuta. Al riguardo a ragione l’attrice ha puntualizzato che “(...) 8. La convenuta invoca presunti difetti di forma di qualche documento. Specie nella pagina 5 della risposta alla domanda, la convenuta esprime la sua "incredulità" per il fatto che il piano di previdenza (allegato 12 alla petizione) porti a piè di pagina un numero e una data diversa dall’ identico piano di previdenza inoltrato dalla convenuta come allegato 8. La convenuta non esita neanche a suggerire una manipolazione "a DOC" (sic, probabilmente corretto "ad hoc") da parte dell'attrice per l'interesse della causa. L'attrice respinge decisamente tali accuse senza fondamento, frutto più verosimilmente dell'ignoranza che della mala fede della convenuta. 9. Rispetto alle presunte "irregolarità" nei documenti segnalati dalla convenuta, bisogna prima di tutto ribadire che per essi vale quanto detto sulla forma dei contratti nella previdenza professionale. Se il contratto di adesione o affiliazione può essere concluso validamente senza forma, ciò vale a maggior ragione per la corrispondenza e gli altri documenti: essi non sottostanno ad alcuna forma. Le "irregolarità" non sono tali. Per esempio, la data di allestimento del piano di previdenza indica la data in cui l'esemplare inoltrato dalla convenuta come allegato 8 è stato stampato. Tale data, come pure le diverse nomenclature a piè di pagina - di carattere puramente amministrativo -, non modificano il contenuto del documento identico in entrambe le copie, ciò che, per altro, la convenuta non ha contestato. (...)” (IX, punti 8 e 9, pagg. 3 e 4). Stante quanto precede, questo Tribunale non ravvede alcuna irregolarità nella documentazione prodotta dall’attrice e, nella misura in cui ipotizza l’eventuale commissione di reati ai suoi danni, sta alla convenuta farli valere nella corretta forma e davanti alle competenti autorità. Del resto è la stessa convenuta che osserva come “(...) dopo questa causa, rimessi alla decisione di questo lodevole Tribunale e le sue motivazioni, faremo quanto la legge penale ci obbliga a fare in questi casi. (...)” (V, pag. 7). 2.6. Con la risposta, come accennato (cfr. consid. 1.2), la convenuta, contestato l’importo di fr. 12'217.60 preteso dall’attrice, ha chiesto a questo Tribunale di procedere alla “(...) nomina di un perito esterno per la verifica del sistema di calcolo degli interessi applicati da AT 1 (controparte) e anche della documentazione allegata da noi e da controparte dal 2007 ad oggi, in particolare modo per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dove hanno cambiato il sistema informatico che commette errori e non è affatto trasparente. (...)” (V, pag. 8). Questo Tribunale rileva che, riguardo all’evoluzione del conto per il pagamento dei premi, nella petizione è stato incontestatamente addotto che “(...) per le operazioni di addebito e accredito, l'attrice

gestiva un conto corrente (conto per il pagamento dei premi), al quale all'inizio dell'anno veniva addebitato il premio scontato in base al portafoglio dell'anno precedente (contributo anticipato). Nel corso dell'anno i versamenti della convenuta venivano accreditati sul conto per il pagamento dei premi. Inoltre venivano accreditati o addebitati importi esigibili a seguito di mutazioni nel portafoglio del personale notificate nel corso dell'anno (entrate e uscite, incapacità lavorativa, trasferimento di prestazioni di libero passaggio ecc.) oppure nei salari assicurati (aumenti salariali, cambiamenti del grado d'occupazione ecc.). Gli addebiti e accrediti generati nel corso dell'anno erano notificati singolarmente alla convenuta con giustificativi dettagliati. (...)” (I, punto 6, pag. 3; vedi anche l’art. 3 cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2007 sub doc. A/4 e l’art. 5 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2015 sub doc. A/5). Di seguito l’attrice ha descritto dettagliatamente e documentato l’evoluzione del conto per il pagamento dei premi negli anni dal 2008 al 2015 (cfr. I, pagg. da 3 a 16). La seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un’azione di disconoscimento del debito, nella sentenza del 19 febbraio 2009 (IICCA 12.2008.64, confermata dal Tribunale federale nella STF 4A_166/2009 del 29 giugno 2009), circa il contratto di credito in conto corrente, ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni: “(...) In un conto corrente, le pretese e le contro-pretese contabilizzate si estinguono per compensazione, dando origine a un nuovo credito sino a concorrenza del saldo. Si è in presenza di una novazione, allorché il saldo viene riconosciuto (art. 117 cpv. 2 CO) espressamente e finanche tacitamente (DTF 130 III 697 consid. 2.2.2; 129 III 121 consid. 2.3; 127 III 150 consid. 2b; 4C.175/2006 del 4 agosto 2006 consid. 2). [...] Più in generale, il riconoscimento del saldo vale quale rinuncia ad avvalersi di obiezioni ed eccezioni note all’attore della dichiarazione di volontà al momento del riconoscimento (DTF 4C.175/2006 cit. consid. 2; 4C.317/2000 del 12 febbraio 2001 consid. 2b; 104 II 196 consid. 3a; Lardi/Vanotti, Kurzkomentar, n. 7 all’art. 117), come pure in base ai principi che governano la buona fede, anche di quelli che egli avrebbe dovuto conoscere (Aepli, op. cit. N. 42 all’art. 117). (...)” (sentenza IICCA 12.2008.64 del 19 febbraio 2009, consid. 6.3). Questo Tribunale, in applicazione analogica della suddetta giurisprudenza e per le seguenti ragioni, ritiene che il saldo insoluto al 31 dicembre 2015 di fr. 12'217.60 (doc. A/45) – osservato che, come si dirà in seguito, l’attrice ha rinunciato agli interessi di fr. 42.55 riconducibili all’uscita di un loro dipendente con conseguente storno parziale dei contributi addebitati – può essere confermato senza che, come preteso dalla convenuta, si debba procedere alla nomina di un perito esterno che verifichi tutta la documentazione dal 2007 in avanti. In questo senso la domanda volta ad ottenere “(...) quale indennità supplementare il rimborso dei costi da noi sostenuti per sfr. 8'240.- fattura _____ di _____, che ha eseguito le verifiche e trovato le irregolarità. (...)” (V, pag. 8), va respinta. Al riguardo questo Tribunale rileva inoltre che la “Verifica documentazione AT 1” del 29 gennaio 2016 (doc. 16) non sostanzia e tantomeno quantifica debitamente a quanto dovrebbe ammontare il saldo dei contributi dovuti per il 2015. Dagli atti risulta che le chiusure del “Conto per il pagamento dei premi” degli anni dal 2008 al 2011 (cfr. doc. A/19, A/20, A/21 e A/22) non sono mai state contestate dalla convenuta. Nemmeno la convenuta ha mai contestato gli estratti del conto dei contributi per gli anni dal 2012 al 2015 riferiti al “Contratto _____” (cfr. doc. A/32, A/34, A/40 e A/45). Nessuna contestazione dei suddetti estratti è stata formulata anche se la convenuta (vista la precisa indicazione a piè pagina) è stata puntualmente e regolarmente invitata a verificare ogni estratto ed a comunicare qualsiasi inesattezza entro il termine di quattro settimane. In particolare, il saldo insoluto al 31 dicembre 2012 pari a fr. 29'293.30 e riportato sull’estratto

conto del 31 dicembre 2013 (cfr. doc. A/32 e A/34) è stato riconosciuto espressamente dalla convenuta così come risulta dalla sua richiesta di dilazione di pagamento del 4 febbraio 2013 (doc. A/35; vedi anche il piano di rimborso del 21 marzo 2013 sub doc. A/36). Lo stesso vale per il saldo insoluto al 31 dicembre 2013 di fr. 31'465.40 (doc. A/34), riportato sull'estratto conto del 1. gennaio 2015 (doc. A/40), riconosciuto dalla convenuta nella richiesta di dilazione di pagamento dell'11 febbraio 2014 (doc. A/42; vedi anche il piano di rimborso del 12 febbraio 2014 sub doc. A/43). Quanto al saldo insoluto per il 2014 lo stesso ammonta a fr. 19'975.80 (doc. A/40) ed è stato così riportato sull'estratto conto del 31 dicembre 2015 (doc. A/45) che non è stato contestato. Nel "Piano di rimborso" del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7 che riporta un "Saldo insoluto incl. Tasse: CHF 12'329.70") la convenuta ha riconosciuto il saldo insoluto di fr. 12'079.70. Il 28 maggio 2015 l'attrice ha inoltrato alla convenuta la "Diffida ai sensi della Legge federale sul contratto d'assicurazione, art. 20 LCA" indicando che "(...) al 31 dicembre 2014 il vostro conto contributi presentava un saldo insoluto pari a CHF 10'207.00. (...)" (doc. A/45-9), il 24 settembre 2015 ha proceduto alla "Disdetta del contratto di adesione" con effetto al 31 ottobre 2015 (doc. A/45-10) e il 10 novembre 2015 ha trasmesso il "Conteggio scioglimento del contratto al 31.10.2015" per un importo totale di fr. 12'217.60 con l'indicazione che in assenza di pagamento entro il 1. dicembre 2015 si sarebbe proceduto all'incasso per via esecutiva senza ulteriore preavviso (doc. A/45-11). Con e-mail del 26 novembre 2015 – rispondendo all'e-mail del 19 novembre 2015 della convenuta la quale, non capendo come si potesse giungere all'importo di fr. 12'217.60 quale saldo ancora scoperto per il 2014 visto il pagamento delle prime cinque rate del piano di pagamento del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7), concludeva che "(...) per poter procedere al pagamento dello scoperto da voi sollecitato di sfr. 12'217.60 con estratto del 10.11.2015, vista la situazione confusionaria, mi può confermare per email che quanto scritto sopra è corretto e che dunque l'importo finale dovuto da _____ a AT 1 è di sfr. 12'217.60 fino al 10.11.2015 (compreso 2014 e 2015)? (...)" (doc. A/49) – l'attrice ha comunicato che "(...) in merito alla mail inviata alla mia collega posso confermarvi che il saldo scoperto a oggi ammonta a CHF 12'217.60. Questo importo comprende tutti gli arretrati, inclusi interesse e spese fino al 10 novembre 2015. Si compone come segue: Il saldo scoperto al 31.12.2014 ammontava a CHF 19'975.80. Durante il 2015 avete effettuato i versamenti seguenti: 6.1.15 chf 620.00, 3.2.15 chf 620.00, 1.5.15 chf 1'829.70, 29.5.15 chf 1'500.00, 22.7.15 chf 3'000.00, 22.10.15 chf 1'500.00. Inoltre è stata bonificata la sovvenzione di CHF 293.00. Il premio 2014 ancora scoperto ammonta pertanto a CHF 10'613.10. A questa cifra vanno aggiunte le spese per il piano di pagamento (chf 250.00), la tassa di ingiunzione di chf 200.00, gli interessi di CHF 549.40 e il premio 2015 di CHF 605.10 (differenza tra l'addebito di chf 7'261.20 e il ristorno di CHF 6'656.10). Il saldo ancora scoperto è pertanto di chf 12'217.60. L'incomprensione nasce dal fatto che nel piano di rimborso è stato considerato e quindi dedotto dal premio 2014 il ristorno del premio 2015 di chf 6'656.10. (...)" (doc. A/49). Sempre l'attrice – interpellata dalla convenuta che, evidenziata la differenza tra il saldo scoperto per il 2014 indicato nel "Piano di rimborso" sottoscritto il 9 marzo 2015 (fr. 12'329.70, cfr. doc. A/45-7) e quello effettivo di fr. 19'975.80 (cfr. e-mail del 26 novembre 2015 dell'attrice sub doc. A/50), con l'ultimo e-mail del 1. dicembre 2015 alle 16.50 indicava che "(...) volevo capire se tale errore è dovuto ad una persona negligente e incompetente o ad un semplice errore informatico. (...)" (doc. A/50) – con e-mail dello stesso giorno ha precisato che "(...) il problema nasce dal fatto che qualsiasi bonifico venga fatto sul conto va a coprire il premio scoperto più vecchio, indistintamente dal fatto che il

bonifico riguardi l'anno precedente o quello attuale. Non è un vero e proprio errore informatico e tanto meno una negligenza da parte nostra ma è proprio la nostra politica di incasso a indurci a procedere in tal senso. Chiaramente per la ditta è una facilitazione avere un piano di rimborso meno elevato, dal momento che questo deve essere pagato in un numero ristretto di rate trattandosi di arretrati. Per il versamento del premio dell'anno in corso invece la ditta ha più tempo a disposizione. In alcuni casi, come nel vostro, porta però a delle incomprensioni. La problematica ci è nota, a livello informatico non possiamo però ovviare al problema in quanto deduce automaticamente il bonifico del premio dall'arretrato anche se non si tratta di un vero pagamento. Capisco pertanto la sua perplessità solamente per quanto riguardante il modo in cui è stato allestito il piano di rimborso allestito del premio 2014 ma non per quanto riguarda lo scoperto 2014 e 2015 in quanto è sempre stato comunicato, sia con l'estratto conto a fine anno che con i nostri conteggi. (...)” (doc. A/50). Rilevato come gli estratti del conto dei contributi per gli anni dal 2008 al 2015 non sono mai stati contestati – in particolare, come sopra evidenziato, i contributi fino al 31 dicembre 2011 sono stati pagati (cfr. consid. 2.4; cfr. doc. A/32) –, che i saldi insoluti per gli anni 2012 (di fr. 29'293.30) e 2013 (di fr. 31'465.40) sono stati espressamente riconosciuti (cfr. doc. A/35 e A/42), che anche il saldo insoluto per il 2014 (di fr. 19'975.80) non è stato contestato e viste le succitate spiegazioni in punto al tenore e agli importi considerati nel “Piano di rimborso” del 9 marzo 2015 – in particolare, riguardo al fatto che l’attrice abbia accreditato l’importo di fr. 6'656.10 (riconducibili all’uscita di un dipendente per il 31 gennaio 2015) al debito più vecchio (ovvero al saldo scoperto del 2014), giova qui ricordare che secondo l’art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima –, questo Tribunale deve concludere che l’attrice ha debitamente comprovato il saldo insoluto al 31 dicembre 2015 di fr. 12'217.60 (doc. A/45). Per contro, la convenuta non ha motivato e quantificato le proprie contestazioni limitandosi a sostenere – nonostante, lo si ribadisce, anche per gli anni dal 2012 al 2015 (quindi dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico) non abbia contestato i rispettivi estratti del conto dei contributi e per gli anni 2012 e 2013 abbia espressamente confermato i saldi insoluti –, in modo generico, che il nuovo sistema informatico commette errori e non è affatto trasparente e che “(...) abbiamo riscontrato due problemi, trattasi in entrambi i casi di errori del vostro sistema informatico, ovvero il primo è il calcolo del capitale da rimborsare ed il secondo è il sistema di calcolo degli interessi (...)” (doc. A/55). Va qui ricordato che nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500, 2001 pag. 562). Rilevato che dalla documentazione agli atti emerge che il calcolo dei contributi risulta essere stato correttamente eseguito conformemente alle disposizioni legali e regolamentari – vedi l’offerta di “Modifica del contratto” dell’8 maggio 2012 (doc. A/11); l’art. 26 cpv. 1 delle

“disposizioni di base” del Regolamento (sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 sub doc. A/13 che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 sub doc. A/14) che, circa l’ammontare e la composizione dei contributi ordinari, rinvia al “Piano di previdenza” in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/12); la comunicazione del 13 settembre 2011 riguardo all’adeguamento dei premi di rischio e del regolamento dei costi con allegato il “Regolamento dei costi” in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/15) e le “Condizioni attuali e cifre salienti relative alla previdenza” valide per gli anni dal 2010 al 2015 (doc. A/17) – , questo Tribunale rileva quanto segue. Dal “Conto dei contributi - Estratto conto in data 31.12.2015” (doc. A/45) risulta che al saldo scoperto riportato di fr. 19'975.80 del 2014, sono stati aggiunti i contributi del 2015 (esigibili anticipatamente ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 CGA in vigore dal 1. gennaio 2007 sub doc. A/4 e dell’art. 3 cpv. 2 delle CGA in vigore dal 1. gennaio 2015 sub doc. A/5) per fr. 7'261.20 e che il saldo è in seguito mutato a seconda degli accrediti o addebiti che venivano effettuati attestandosi a fr. 12'217.60 dopo l’ultimo addebito per gli interessi di fr. 549.40 (quanto all’importo di fr. 549.40 vedi il rispettivo attestato sub doc. A/45-13). Ai diversi saldi e per i giorni intercorrenti tra di loro venivano calcolati gli interessi applicando i relativi tassi creditori e/o debitori e l’ammontare totale degli interessi veniva accreditato e/o addebitato a fine anno (per gli anni dal 2012 al 2014 vedi i doc. A/32, A/32-9, A/34, A/34-7, A/40 e A/40-10). Dagli atti risulta come la convenuta, in sostanza, si limita a contestare il periodo preso in considerazione per il calcolo degli interessi debitore, visti l’uscita di un loro dipendente alla fine di gennaio 2015 e il conseguente storno parziale dei contributi addebitati (fr. 7'261.20 ridotti di fr. 6'656.10) effettuato con valuta 20 marzo 2015. Infatti, nella lettera 10 febbraio 2016, la convenuta si è così espressa: “(...) vi ringraziamo per aver chiarito e dato risposta ad una parte delle nostre richieste, con la presente però continuiamo a contestare il saldo dovuto ad oggi; nello specifico noi non mettiamo in discussione il vostro metodo di calcolo degli interessi, ma bensì il periodo preso in considerazione per il calcolo degli interessi sui contributi conteggiati per il 2015 (CHF 7'261.20) e sullo storno degli stessi per uscita di uno dei nostri dipendenti (CHF 6'656.10). Qui di seguito vi spieghiamo esattamente cosa intendiamo, per facilitarvi la comprensione prendiamo in considerazione solo gli importi che secondo noi creano l'errore ovvero: conteggio dei contributi 2015 CHF 7'261.20 addebitati con valuta 20.01.2015; storno del conteggio dei contributi 2015 CHF 6'656.10 accreditati con valuta 20.03.2015. Non riusciamo infatti a comprendere per quale motivo dobbiamo pagare gli interessi sui contributi conteggiati per il 2015 di CHF 7'261.20 dal 20.01.2015 al 20.03.2015 (data di storno dei contributi 2015 secondo vostro estratto conto). (...)” (doc. A/57). Con scritto del 24 febbraio 2016 l’attrice ha risposto che “(...) in riferimento alla vostra lettera del 10 febbraio 2016 vi comunichiamo quanto segue: • Con il sistema di conteggio annuale anticipato, i contributi vengono addebitati/accreditati con valuta 20 del mese successivo; • Comunicando una modifica nell'arco del mese, il relativo conteggio di modifica dei contributi viene emesso alla fine del mese in corso con valuta di addebito/accredito 20 del mese seguente. Nel vostro caso l'uscita del signor _____ per il 31.01.2015 ci è stata comunicata in data 2 febbraio 2015. Di conseguenza l'accredito è stato registrato con valuta 20 marzo 2015. Considerando quanto esposto le valute sono state registrate correttamente. A titolo di ulteriore correttezza a vostro favore (ricordiamo che abbiamo già rinunciato all'addebito delle spese di scioglimento di CHF 1'000.00) siamo disposti ad accreditare gli interessi passivi su CHF 6'656.10 come segue: - Storno interessi del 4,0% dal 20.01.2015 al 28.02.2015 CHF 29.60 - Storno interessi del 3,5% dal 01.03.2015 al 20.03.2015 CHF 12.95. Totale storno interessi CHF 42.55. Accrediamo

questo importo sul vostro conto contributi. (...)” (doc. A/58). Nella fattispecie, ritenuto che la convenuta non contesta il metodo di calcolo degli interessi e che l’attrice ha rinunciato agli interessi debitori sull’importo stornato di fr. 6'656.20 dal 20 gennaio al 20 marzo 2015 per fr. 42.55, questo Tribunale ritiene che per il resto, meglio per l’importo di fr. 506.85 (ossia 549.40 (cfr. doc. A/45-13) – 42.55), il calcolo degli interessi per il 2015 va confermato e non merita ulteriori approfondimenti. Nello scritto del 24 febbraio 2016 l’attrice ha puntualizzato inoltre che: “(...) In risposta alla vostra osservazione di aver ricevuto il precetto esecutivo vi ricordiamo che nella vostra lettera del 18 dicembre 2015 ci avevate chiesto di attendere una vostra presa di posizione entro metà gennaio 2016. Non avendo ricevuto alcun risconto entro metà gennaio, il 25 gennaio 2016 è stato inviato il precetto esecutivo. Considerati tutti gli importi del vostro debito, l’importo dovuto ammonta a: - Saldo a nostro favore, nostro conteggio del 10.11.2015 CHF 12'217.60 (già dedotto spese di scioglimento di CHF 1'000.00) - Spese amministrative per avviare processo d’incasso CHF 500.00 - Spese precetto esecutivo CHF 103.30 - Totale storno interessi CHF - 42.55. Totale a nostro favore CHF 12'778.35. Restiamo in attesa del nuovo saldo insinuato di CHF 12'778.35 entro e non oltre il 14 marzo 2016. Vi rendiamo tuttavia attenti che questo importo è valido solamente nel caso paghiate lo stesso entro il termine concessovi qui sopra indicato. Rinunceremmo infatti – quale ulteriore correttezza a vostro favore – agli interessi di mora del 5% sull’importo di CHF 12'217.60 come da precetto esecutivo. Se il pagamento di CHF 12'778.35 non ci perviene entro il 14 marzo 2016 faremo valere anche il diritto agli interessi di mora. (...)” (doc. A/58). Con la replica, come accennato (cfr. consid. 1.3), l’attrice ha aumentato la propria pretesa a fr. 12'778.35. Al riguardo questo Tribunale rileva quanto segue. L’addebito delle spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento dei costi. In concreto, nel “Conto dei contributi - Estratto conto in data 31.12.2015”, quali addebiti non riaccreditati per “Correttezza Spese”, figurano gli importi di fr. 250 quali “Spese piano di pagamento” e di fr. 200 quali “Tasse d’ingiunzione” (cfr. doc. A/45). Questi importi, preavvisati con il “Piano di rimborso” del 9 marzo 2015 (doc. A/45-7) rispettivamente con la “Disdetta del contratto di adesione” del 24 settembre 2015 (doc. A/45-10) e previsti tanto dal “Regolamento dei costi AT 1 Modula” in vigore dal 1. gennaio 2007 (doc. A/6) quanto dal “Regolamento dei costi” in vigore dal 1. gennaio 2012 (doc. A/15), vanno riconosciuti. Anche l’importo di fr. 500 per “Spese amministrative per avviare processo d’incasso” (cfr. doc. A/53 e A/58), preteso con il succitato scritto del 24 febbraio 2016, va riconosciuto visto che i succitati Regolamenti dei costi (cfr. doc. A/6 e A/15) stabiliscono, quali costi causati da omissioni, l’importo di fr. 500 per la procedura d’esecuzione. Quanto alle spese per il precetto di fr. 103.30 (cfr. doc. A/54), pure pretese con il succitato scritto del 24 febbraio 2016, va ricordato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetriebs- und Konkursrechts, 2008, pag. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007). Stante tutto quanto precede, va quindi riconosciuto un credito di complessivi fr. 12'675.05 (ossia l’ammontare di 12'217.60 (cfr. doc. A/45) + 500 (spese per la procedura d’esecuzione; cfr. doc. A/53 e A/58) – 42.55 (pari all’importo totale riconosciuto dall’attrice quale storno degli interessi per il 2015; cfr. doc. A/58)). 2.7.

L'attrice, sull'importo di fr. 12'778.35, chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 28 maggio 2015 (cfr. consid. 1.3). Secondo l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 pag. 89). L'ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell'istituto di previdenza; in caso contrario si applica l'art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell'11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350). Ritenuto che le "disposizioni di base" del Regolamento (sia quello in vigore dal 1. gennaio 2012 sub doc. A/13 che quello in vigore dal 1. gennaio 2014 sub doc. A/14) nulla prevedono in punto agli interessi e che nella diffida del 28 maggio 2015 l'attrice ha chiesto il versamento di fr. 10'207.-- (cfr. doc. A/54-9), in virtù dei combinati articoli 102 e 104 CO, è solo su questo importo che gli interessi al 5% (tasso legale) possono essere fatti decorrere a partire da quella data. Per la differenza, meglio fr. 2'468.05 (12'675.05 - 10'207), fa stato la data del 25 gennaio 2016 (data della domanda d'esecuzione; cfr. doc. A/53) a valere quale prima valida interpellazione per l'importo superiore. 2.8. Visto tutto quanto precede, la petizione è parzialmente accolta. La CV 1 è condannata a versare alla Fondazione AT 1 la somma di fr. 12'675.05 oltre interessi al 5% su fr. 10'207.-- dal 28 maggio 2015 e su fr. 2'468.05 dal 25 gennaio 2016. 2.9. La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca). A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All'assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l'assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest'ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984 pag. 278).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.